

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	3
INDICE GENERALE	»	46

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento Garofalo 26.47</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti riferiti agli articoli 59, 76 e 78</i>)	23
ALLEGATO 3 (<i>Articoli aggiuntivi Lanzillotta 23.012 e 23.011 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	28
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti riferiti all'articolo 8</i>)	44
ERRATA CORRIGE	20

SEDE REFERENTE

Domenica 13 luglio 2008. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente della V Commissione Gaspare GIUDICE e del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, come convenuto, di svolgere l'esame dell'articolo 60.

Lino DUILIO (PD) chiede indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala che dalle ore 20 inizieranno le votazioni sulle proposte emendative. I lavori delle Commissioni proseguiranno quindi sulla base del materiale istruito e la conclusione degli stessi è prevista per domani entro le ore 17.

Ignazio MESSINA (IdV) chiede indicazioni sull'annunciata proposta emendativa del Governo riferita all'articolo 60.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è in distribuzione l'emendamento 60.02 nella nuova formulazione mentre Governo e relatori sono impegnati in una riformulazione dell'articolo 60 stesso.

Lino DUILIO (PD) rileva preliminarmente l'importanza dell'articolo 60 che, come già l'analoga disposizione inserita nel decreto-legge n. 93 del 2008, costituisce una grave lesione della potestà legislativa del Parlamento sulla quale invita a riflettere anche i colleghi della maggioranza. Osserva in particolare che il comma 6 dell'articolo 60, il quale consente al Governo di operare variazioni con atto amministrativo tra le diverse dotazioni di bilancio, rappresenta un subdolo e surrettizio trasferimento di potestà legislativa dal Parlamento al Governo. Ricorda che su questi argomenti nella scorsa legislatura era stata svolta un'approfondita riflessione anche attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ora invece si procede per decreto. Osserva che già sull'analoga disposizione contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2008, il suo gruppo aveva presentato proposte di correzione le quali prospettavano ad esempio l'applicazione della stessa solo fino al raggiungimento del pareggio di bilancio previsto per il 2011, ove nel frattempo non fosse intervenuta la riforma della legge n. 468 del 1978, o ancora la possibilità di procedere a modifiche tra i diversi programmi di spesa con decreto ministeriale solo successivamente all'approvazione della legge di assestamento in modo che non venisse vanificato il lavoro parlamentare sul bilancio dello Stato. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire un elenco dettagliato delle dotazioni di bilancio ed in particolare delle autorizzazioni legislative di spesa per le quali il comma 1 dell'articolo 60 prevede riduzioni delle dotazioni, nonché a definire l'entità delle riduzioni in termini assoluti per le diverse categorie di spesa. Chiede poi un chiarimento anche sul modo con i quali gli accantonamenti di quote delle diverse dotazioni di bilancio disposti con il comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, rispetto ai quali le forze dell'attuale maggioranza avevano peraltro veementemente protestato sono stati ora incorporati nelle riduzioni disposte dall'articolo 60.

Conclusivamente osserva che il Governo sta compiendo una grave scorrettezza

nei confronti della Presidenza della Repubblica reintroducendo, attraverso i propri emendamenti, quelle medesime disposizioni che la Presidenza aveva espunto non riconoscendo negli stessi i requisiti di necessità ed urgenza ed erano stati quindi collocati nel disegno di legge C. 1441.

Marco CAUSI (PD) contesta preliminarmente sul piano del metodo la scelta del Governo di precedere a sostanziali modifiche della legislazione contabile con decreto-legge ricordando in proposito che con ben altra prudenza, ma non per questo in modo inefficace, si era operato nella precedente legislatura predisponendo una riclassificazione del bilancio a legislazione vigente solo al termine di una approfondita riflessione che aveva visto anche una indagine conoscitiva parlamentare. Rileva poi nel merito che la previsione di tagli lineari si è già dimostrata nel passato inefficace e richiama al riguardo la cosiddetta regola del 2 per cento elaborata dall'allora ministro Siniscalco. In proposito osserva che si sarebbe dovuto agire in modo diverso, approfondendo ad esempio la definizione di costi *standard* per l'erogazione dei diversi servizi pubblici in modo che tutte le amministrazioni si possano conformare alle pratiche migliori, mentre tale attività risulta ora pregiudicata dalla soppressione disposta dal provvedimento in esame della Commissione tecnica per la finanza pubblica.

Gian Luca GALLETTI (UdC) giudica inammissibile l'inserimento di norme ordinarie nel decreto-legge in esame. segnala, in particolare, la modifica della composizione dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas e dell'articolo 60, che rivede le procedure di bilancio. Sottolinea che procedere con la decretazione d'urgenza significa pregiudicare la sovranità del Parlamento in materia di bilancio, nonostante la seria e più volte dichiarata disponibilità delle forze di opposizione ad esaminare una modifica delle procedure e degli strumenti di bilancio. Rileva, tuttavia, che si tratta di un argomento che non può essere esaurito nell'arco di una serata.

Ribadisce, quindi, l'inefficacia dei tagli lineari, segnalando che l'esperienza britannica della *spending review* presuppone un'analisi specifica e dettagliata delle singole voci di spesa. Evidenzia altresì che i tagli lineari penalizzano gli enti e le amministrazioni virtuose e creano gravi pregiudizi per i servizi essenziali.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le modifiche finora apportate al decreto-legge in esame siano addirittura peggiorative del testo originario. Segnala, in particolare, gli interventi per l'autotrasporto inseriti all'articolo 83. A differenza delle misure assai equilibrate approvate alla fine della scorsa legislatura, nel testo in esame si prevede l'indicizzazione del costo del servizio al prezzo dei carburanti. Si tratta di un metodo semplicistico, contrario alle regole del mercato e del tutto superato e ritiene che si sarebbe potuto intervenire con modalità decisamente più adeguate alla situazione attuale. Esprime, infine, forti perplessità anche su altre modifiche approvate dalle Commissioni.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS evidenzia che dall'esperienza ormai trentennale di applicazione della legge n. 468 del 1978 si desume che più volte la legge di contabilità ha finito per adeguarsi alle esigenze della contingenza economico-finanziaria. Per questo motivo, è indispensabile che l'adeguamento si realizzi nel modo più rapido e tempestivo e la decretazione d'urgenza sembra essere lo strumento più efficace per adottare misure stringenti di finanza pubblica. Ricorda altresì che le misure recate dal comma 507 della legge finanziaria per il 2007 erano molto più invasive della potestà legislativa del Parlamento. In questo caso invece, si ampliano soltanto, i margini di flessibilità della gestione procedendo, pertanto, in una logica opposta a quella dei tagli lineari indiscriminati. Segnala che la revisione della struttura del bilancio dello Stato deve essere completata e che dovrebbe essere dotata di un'apposita base normativa. Ritiene altresì che, anche in un'ottica di contenimento di una spesa si debbano

potenziare le capacità di decisione delle amministrazioni competenti. Assicura, comunque, l'impegno del Governo a riconsiderare il contenuto dell'articolo 60, anche nel senso di salvaguardare maggiormente le prerogative del Parlamento.

Lino DUILIO (PD) chiede se sia corretto prevedere che autorizzazioni di spesa decise per legge possano essere modificate con un atto amministrativo. Rileva che, secondo l'argomentazione del sottosegretario Vegas, le emergenze contingenti potrebbero giustificare anche la modifica degli assetti istituzionali mediante decretazione d'urgenza.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, ricorda che nella precedente legislatura si è assistito alla medesima dialettica tra maggioranza e opposizione su provvedimenti di finanza pubblica. Rileva che le complesse leggi finanziarie degli ultimi anni giustificano l'urgenza degli interventi normativi.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alla questione posta dal deputato Duilio, rileva che le autorizzazioni di spesa si configurano come riserva di legge relativa e non assoluta.

Laura RAVETTO (Pdl) segnala che il contenuto dell'articolo 60 riproduce disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 93 del 2008.

Lino DUILIO (PD) chiede chiarimenti in merito al coordinamento delle due disposizioni richiamate dal deputato Ravetto.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, secondo quanto convenuto, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.20, riprende alle 20.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, per organizzare al meglio i lavori delle Commissioni propone, d'intesa con il presidente Conte, di procedere nel prosieguo dei lavori all'esame delle proposte emen-

dative riferite agli articoli 2, 4, 20, 21, 22, 23, 32, 59, 64, nonché di quelle riferite agli articoli aggiuntivi 6.050, concernente i distretti produttivi e le reti di imprese; 6.051, recante la riforma degli interventi di reindustrializzazione; 6.052 e 6.053, in materia di SIMEST s.p.a., nonché delle proposte emendative riferite all'articolo aggiuntivo 23.011 concernente i servizi pubblici locali e all'articolo 8, relativo alla subsidenza. Avverte che l'emendamento Garofalo 26.47 per un errore materiale non è stato inserito nei fascicoli in distribuzione (*vedi allegato 1*). Segnala infine che sull'articolo 59 il relatore ha predisposto l'emendamento 59.2.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva che l'emendamento è volto a garantire che il controllo su Finmeccanica rimanga allo Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti sul programma dei lavori delle Commissioni, ricordando che le opposizioni avevano sottolineato il carattere prioritario che per loro rivestiva l'esame delle proposte emendative riferite alla problematica della sicurezza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che non è stata ancora conclusa la valutazione dell'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 60.02 che interviene sulla problematica richiamata dal deputato Baretta, in quanto la relazione tecnica sullo stesso non è stata ancora verificata dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che il percorso indicato dalla Presidenza non corrisponde alle richieste avanzate dall'opposizione perché postpone il tema essenziale della sicurezza. Invita pertanto la Presidenza a individuare un programma di lavoro concordato rilevando che in caso contrario l'opposizione dovrebbe rivalutare la propria scelta di partecipare ai lavori delle Commissioni nonostante il grave vulnus rappresentato dal provvedimento alla correttezza dei rapporti tra

Parlamento e Governo, scelta che era legata all'interesse per alcune priorità, tra le quali quella della sicurezza, e rispetto alle quali invece la maggioranza sta ipotizzando, per altro in via di fatto e senza avere il coraggio di dichiararlo esplicitamente, un programma diverso. In proposito ricorda anche che l'opposizione aveva richiesto di affrontare il tema dei servizi pubblici locali nella giornata di lunedì.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, auspica di poter essere pronto in tempi brevi a presentare i propri emendamenti in tema di sicurezza. Invita poi i colleghi dell'opposizione ad accedere all'ipotesi avanzata dal Presidente di discutere già nella seduta odierna del tema dei servizi pubblici locali, in quanto nella giornata di lunedì potrebbe non esservi il tempo sufficiente.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che i ritardi nella predisposizione delle proposte emendative derivano proprio dalla disponibilità del Governo a recepire indicazioni emerse nel corso dell'esame parlamentare. In ordine poi all'articolo aggiuntivo 60.02 nella nuova formulazione rileva che i tempi necessari per la verifica della relazione tecnica rendono ragionevole spostarne l'esame alla seduta di domani.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala che il programma dei lavori ipotizzato dal presidente non recepisce le indicazioni dell'opposizione e ribadisce che comunque fino a questo momento le modifiche approvate risultano solo peggiorative.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che i temi indicati dal presidente sono tra quelli meno significativi, mentre sulle tematiche più importanti, dopo ripetuti rinvii, si rischia di dover definire il tutto in tempi estremamente ristretti.

Lino DUILIO (PD) invita ancora una volta a riflettere sulla gravità rappresentata da quello che sta accadendo. Infatti si sta approvando per decreto-legge una

legge finanziaria e si affrontano in tempi eccessivamente ristretti questioni importanti come quella dei servizi pubblici locali. Stigmatizza quindi il modo mortificante con cui le Commissioni stanno procedendo nell'esame che rappresenta un insulto al Parlamento e ai parlamentari.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva la difformità tra le indicazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo e quelle proposte dai gruppi di opposizione. Invita quindi il Presidente a indicare un programma completo delle questioni che le Commissioni dovranno affrontare fino alla conclusione dell'esame.

Gian Luca GALLETTI (UDC) ricorda che i gruppi di opposizione hanno indicato alcune priorità che non sono recepite dal Governo.

Gioacchino ALFANO (PdL) segnala l'utilità del lavoro che può essere svolto nella seduta odierna.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) ritiene che le Commissioni abbiano svolto finora un lavoro serio ed approfondito ed auspica che si possa procedere con le medesime modalità nella seduta in corso.

Maurizio BERNARDO (PdL) evidenzia la numerosa presenza di deputati di entrambe le Commissioni anche in una seduta che si svolge di domenica; invita quindi a proseguire nell'esame delle proposte emendative.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che sui servizi pubblici locali è già pronto un fascicolo che reca numerosi subemendamenti. Sottolinea che l'emendamento che sta predisponendo intende valorizzare il lavoro svolto dai parlamentari.

Ignazio MESSINA (IdV) rileva che sono presenti numerosi deputati dell'opposizione, ma che sono state stravolte le priorità concordate per i lavori odierni delle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel riconoscere la correttezza del richiamo alle priorità concordate, rileva di avere inserito nell'ordine dei lavori proposto temi che sono stati sufficientemente approfonditi, in particolare i servizi pubblici locali. Le altre materie proposte, pur di grande rilievo, non sono state indicate come priorità. Sottolinea altresì che gli emendamenti del Governo non esaminati dalle Commissioni potranno essere inseriti nel maxiemendamento sul quale potrà essere posta la fiducia in Assemblea. Auspica pertanto un esame degli emendamenti presentati dal Governo, sottolineando che la presidenza intende garantire il diritto sia della maggioranza sia dell'opposizione di emendare le proposte del Governo. Segnala infine le difficoltà, principalmente di carattere finanziario, di definire gli interventi in materia di sicurezza. Ribadisce quindi l'opportunità di migliorare, per quanto possibile, il testo durante l'esame preliminare nelle Commissioni.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede chiarimenti sui tempi d'esame delle misure per il Mezzogiorno ed invita la Presidenza a garantire che questi temi saranno affrontati dalle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che le Commissioni esamineranno nella giornata di domani le misure relative al Mezzogiorno e, in particolare, al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di conoscere su quali temi il Governo e i relatori intendono presentare ulteriori proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'attenzione delle Commissioni è concentrata prioritariamente su quattro questioni: la sicurezza, le regioni, il FAS e le politiche per il Mezzogiorno, i servizi pubblici locali. Invita il Governo a dare indicazioni sui tempi in cui sarà pronta la relazione tecnica. Per quanto riguarda la sicurezza, sottolinea che si è in attesa della pronuncia sull'ammissibilità dell'emenda-

mento presentato. Per le regioni e la spesa sanitaria ritiene opportuno attendere l'esito dell'incontro di domani tra Governo e regioni. Ritiene che la Commissione potrebbe utilmente affrontare nella giornata di domani le tematiche del FAS, atteso che sono stati presentati emendamenti del Governo, nonché le disposizioni relative ai servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda l'articolo 60, fa presente che il Governo sta lavorando ad una riformulazione che accolga le istanze del Parlamento, chiedendo al rappresentante del Governo ed ai relatori quando l'emendamento potrà essere definito.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene che già stasera potrà precisare alcuni profili per l'intervento sulla sicurezza e che nella seduta odierna potranno essere esaminate le disposizioni sui servizi pubblici locali.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che il Governo sta lavorando alla relazione tecnica sull'emendamento inerente la sicurezza, mentre ritiene che fino a domani non si potrà affrontare l'esame dell'articolo 60 per la complessità del suo contenuto dal punto di vista istituzionale.

Antonio BORGHESI (IdV) richiama la richiesta del proprio gruppo di esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 46. Ritiene altresì inesplicabile il ritardo del Governo nel predisporre l'emendamento relativo all'articolo 60.

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia che, per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 60.02 del Governo, nel testo riformulato, deve essere ancora effettuata la valutazione di ammissibilità e deve essere fissato il termine per i subemendamenti.

Gian Luca GALLETTI (UdC) invita ad affrontare i due temi prioritari che risultano pronti, vale a dire i servizi pubblici locali e il fondo per le aree sottoutilizzate.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce la richiesta alla Presidenza di indicare i

tempi di esame dell'intervento relativo al settore della sicurezza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che in ogni caso nella seduta di domani si procederà ad esaminare il tema della sicurezza. Propone quindi di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 59, e successivamente di quelli riferiti agli articoli 76 e 78 (*vedi allegato 2*).

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive l'emendamento Misiti 59.1 e quindi lo ritira.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 59.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento 59.2 del relatore.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, procedendo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 76, esprime parere favorevole sull'emendamento Delfino 76.12. Invita il Governo a ritirare il proprio emendamento 76.25. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 76.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore e dichiara di ritirare l'emendamento 76.25 del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD), illustrando l'emendamento Misiani 76.20, evidenzia l'opportunità di evitare l'abrogazione del comma 121 dell'articolo 3 della Legge finanziaria per il 2008, che dava ai piccoli comuni la possibilità di derogare al blocco delle assunzioni, dato che per questi enti sono già fissati parametri e vincoli assai rigidi. Per questa ragione invita ad approvare gli emendamenti soppressivi del comma 2, anche in considerazione dell'esiguità della dotazione organica degli enti locali. Intervenendo altresì sull'emendamento 76.7 di cui è primo firmatario, osserva che la disposizione di cui al

comma 4 ha valenza retroattiva, dal momento che prevede la sanzione del divieto assoluto di procedere ad assunzione di personale anche in relazione al mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2008. Rileva che se non si vuole sopprimere il comma 4, si dovrebbe almeno prevedere come propone l'emendamento 76.6, di cui pure è primo firmatario, che tale disposizione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2009. Evidenzia l'impatto che il blocco delle assunzioni per i comuni può provocare anche per quanto concerne la sicurezza.

Antonio MISIANI (PD) ribadisce l'esigenza di sopprimere il comma 2. Evidenzia il carattere penalizzante della manovra per gli enti locali e in particolare per i piccoli comuni. Segnala altresì che al comma 2 non sono associati effetti finanziari.

Maino MARCHI (PD) ripete la richiesta di sopprimere il comma 2, in considerazione delle specifiche esigenze dei piccoli comuni. Per quanto concerne il comma 4 bisogna almeno precisare che le norme si applicano dal 2009: non si possono infatti stabilire sanzioni in corso d'anno, se non altro per ragioni di certezza del diritto.

Gioacchino ALFANO (PdL) segnala l'opportunità di incentivare le fusioni tra i piccoli comuni.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala che la proposta del proprio gruppo mirava ad indurre i comuni di piccole dimensioni a mettere in comune tutti i servizi, piuttosto che ad abolire tali enti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva in primo luogo che il comma 2 può avere effetti positivi per i piccoli comuni, in quanto il comma 121 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha previsto vincoli e parametri assai rigidi per tali enti. Osserva altresì che l'emendamento Delfino 76.12 su cui è stato espresso parere favorevole, agevola l'assunzione di personale, anche a fini di

sostituzione di dipendenti che cessano dal servizio, nei comuni di dimensioni molto piccole e risponde pertanto alle esigenze emerse dal dibattito. Segnala infine che non è condivisibile la previsione di applicare il comma 4 a decorrere dal 1° gennaio 2009 perché, in tal caso, per il mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità interno si applicherebbe l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, con l'effetto di incrementare la pressione fiscale.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che il comma 2 dell'articolo 76 non abbia alcun effetto favorevole per quanto riguarda i piccoli comuni. Ribadisce inoltre che non è il caso di prevedere nuove o diverse sanzioni nel corso dell'esercizio.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, tenuto conto degli elementi emersi dal dibattito propone di riformulare l'emendamento Delfino 76.12, nel senso di sostituire le parole « non superiore a cinque » con le seguenti: « non superiore a dieci » in modo da ampliare l'ambito di applicazione della deroga al blocco delle assunzioni per i piccoli comuni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Delfino 76.12, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea i restanti emendamenti riferiti all'articolo 76.

Le Commissioni concordano.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 78.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia in primo luogo che non si può definire per decreto-legge la disciplina di applicazione di una disposizione costituzionale. Non ritiene inoltre che il comune di Roma

debba avere un trattamento particolare e privilegiato rispetto a molti altri comuni che si trovano in condizioni analoghe. Per questo motivo non ritiene neppure giustificata l'anticipazione di 500 milioni di euro da parte della Cassa depositi e prestiti, come si prevede al comma 8 dell'articolo 78. Per queste ragioni ritiene che gli emendamenti presentati da deputati del proprio gruppo siano posti in votazione.

Marco CAUSI (PD) richiama le posizioni del Partito Democratico già espresse in sede di discussione preliminare e tradotte nell'emendamento 78.7 di cui è primo firmatario e che è stato sottoscritto da tutti i deputati del Partito Democratico eletti a Roma.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 78.4, Causi 78.7, Messina 78.5 e 78.6.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti ai fini della presentazione in Assemblea i restanti emendamenti riferiti all'articolo 78.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.30, è ripresa alle 22.50.

Marino ZORZATO, *relatore per la V Commissione*, preannuncia l'imminente presentazione di subemendamenti all'emendamento 60.02 del Governo, nella nuova formulazione, con i quali si prevede che i proventi derivanti dalle procedure di alienazioni di immobili della Difesa possano essere destinate alle esigenze funzionali della Difesa stessa; si prevede altresì che, sempre nel settore della Difesa, ai fini della riduzione degli effetti organizzativi di cui all'articolo 74 possano essere computate le riduzioni operate per effetto dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 296 del 2006. Con un ulteriore subemendamento si incrementa a

100 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2008 relativa alle esigenze complessive del comparto sicurezza e si aumenta la partecipazione finanziaria dello Stato in relazione all'abolizione del ticket. Si prevede infine che l'esclusione del comparto della sicurezza e della Difesa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70 con cui si elimina la possibilità di prevedere trattamenti aggiuntivi per il personale al quale sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che l'articolo aggiuntivo 60.02 del Governo, nel testo riformulato, non può considerarsi presentato in quanto il Governo non ha trasmesso alle Commissioni la relazione tecnica. Chiede pertanto al rappresentante del Governo indicazioni sui tempi per la predisposizione della relazione stessa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, comunica che la relazione tecnica è pressoché ultimata e sarà presentata nella seduta prevista per domani. Segnala che nella medesima seduta il Governo sarà in grado di presentare anche l'emendamento riferito all'articolo 60.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che si possa procedere all'esame degli emendamenti concernenti le questioni relative ai servizi pubblici locali e al Fondo delle aree sottoutilizzate. Propone in particolare di procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti (*vedi allegato 3*).

Linda LANZILLOTTA, segnala di aver presentato, insieme con il collega Tabacci l'articolo aggiuntivo 18.01, recante una proposta di riforma complessiva della disciplina dei servizi pubblici locali; ne richiede pertanto l'esame abbinato con l'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lanzillotta

18.01 ha assunto la nuova numerazione 23.012 (*vedi allegato 3*) e sarà esaminato con l'articolo aggiuntivo del Governo 23.011.

Marino ZORZATO esprime parere favorevole sul subemendamento Fugatti 0.23.011.64, rilevando peraltro l'esigenza di introdurre una disposizione in merito alla possibilità per i soggetti affidatari diretti di concorrere alla prima gara svolta mediante procedura competitiva. Esprime invece parere contrario sui restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo, sul quale esprime parere favorevole. Conseguentemente esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 23.012.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime sorpresa per il fatto che il relatore abbia formulato un parere negativo in blocco, senza spiegarne le ragioni caso per caso. Ritiene pertanto necessario richiamare la linea ispiratrice della posizione del suo gruppo sulla materia in questione che si rifà alla libertà di mercato, osservando che in alternativa non si fa altro che servire interessi simulati. Ricorda come negli ultimi anni gli enti locali hanno costituito migliaia di società a partecipazione pubblica al solo scopo di moltiplicare i posti di consigliere di amministrazione come materia prima per il sostentamento degli apparati politici, senza ci si innescasse alcuna dinamica di mercato. Nell'escludere che il testo in esame contenga alcun elemento di stampo liberale, si dichiara favorevole alla liberalizzazione di tutti i settori, tranne di quello delle risorse idriche di cui sottolinea la specificità. Fa presente, altresì, come in una logica di mercato non ci sia spazio neanche per le società miste per cui bisognerebbe escluderle dalle gare. Raccomanda piuttosto l'approvazione di proposte emendative volte a garantire il vincolo dell'uso pubblico, a sopprimere la deroga per la ge-

stione *in house* evidentemente tesa alla tutela di interessi precostituiti, a evitare complicazioni procedurali nelle gare ivi inclusi presupposti errati come quelli delle medie aritmetiche degli ammortamenti.

Contesta, poi, che si conferisca al Governo una così vasta delega nell'ambito di un decreto-legge, ritenendo necessario il ricorso ad una legge ordinaria che possa consentire un'articolazione diversa dei criteri, anche al fine di non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie. Conclude affermando che il Governo non sta perseguendo una riforma liberale e che anzi sta perpetuando una situazione di stallo che non offre alcuno spazio ad interventi competitivi di cui si avvantaggerebbe il consumatore finale.

Linda LANZILLOTTA (PD) ritiene improprio che una riforma di tale portata si affronti a così tarda ora in una domenica di luglio. Per sottolinearne il rilievo, ricorda che il settore dei servizi pubblici locali ha un valore di produzione pari a 42 milioni di euro, suscettibili di potenziale crescita ove fosse maggiormente liberalizzato, ed occupa 171.000 addetti. Segnala come da esso dipenda in larga misura il peso sia delle spese familiari che dei costi produttivi delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese che, in particolare al Nord, risentono del differenziale relativo. Sottolinea come in tale materia sia inoltre in gioco l'opportunità di una grande riforma della politica nell'ottica della separazione dall'amministrazione. Riferendosi all'occasione perduta nella scorsa legislatura, manifesta tutta la sua delusione per il fatto che l'attuale maggioranza tradisca le aspettative che anche l'opposizione, almeno in questo campo, aveva nutrito per concludere che sarebbe forse meglio lasciare le cose come stanno.

A suo avviso, in virtù del combinato disposto tra l'articolo aggiuntivo del Governo 23.011 e il subemendamento Fugatti 0.23.011.64 accettato dal relatore, il nuovo sistema sarebbe incostituzionale perché non si può intervenire per regolamento sulla libertà di impresa, violando una

riserva assoluta di legge, che va ben al di là del riparto di competenza tra Stato e Regioni. Lamenta poi l'assenza di un termine di scadenza, l'indebolimento del meccanismo di verifica dell'anti-economicità del ricorso al mercato, la deroga prevista per le società quotate in borsa. A tale proposito, pur ricordando la pressione delle *lobbies* cui ha dovuto lei stessa resistere nel precedente incarico di governo, fa presente che esse patirebbero una breve depatrimonializzazione, ma espanderebbero il loro valore in borsa grazie alla liberalizzazione. Denuncia la miopia di una simile visione sulla base della triste esperienza delle aziende protette che, nel mercato mondiale, finiscono poi inevitabilmente marginalizzate. Si domanda come sia possibile chiedere di accettare la liberalizzazione ai taxisti, ai distributori di benzina e ai parrucchieri, se non la si prevede anche per le società quotate in borsa per i servizi pubblici locali. Conclude ritenendo che le predette osservazioni sono più che sufficienti per motivare un voto contrario, cui si aggiunge una sincera dichiarazione di delusione. Raccomanda pertanto di soprassedere, invitando il relatore ad una migliore valutazione della proposta emendativa a firma sua e del collega Tabacci.

Bruno TABACCI (UdC) ritiene che alle iniziali ambiguità del provvedimento sia subentrato uno spaccato che ha dell'incredibile per quanto concerne i servizi pubblici locali. La maggioranza sta prendendo in giro l'opposizione perché dice di ricercare il confronto ma poi introduce elementi assolutamente controversi e fuorvianti, come ha già fatto nel modo più maldestro con riguardo all'Autorità per l'energia e il gas. Allo stesso modo, con il subemendamento Fugatti 0.23.011.64, si torna irrimediabilmente indietro con riferimento alla gestione *in house*. A suo avviso, in barba al governo liberale, si ritorna alla « mangiatoia » denunciata dallo stesso Bossi. Si introduce infatti il meccanismo perverso che consente di tenere in vita le società pubbliche o miste ove non vi siano le condizioni per il ricorso al

mercato: ne risulta l'ossificazione della mangiatoia. Accusa quindi i proponenti di tale proposta emendativa di diventare i « portatori della mangiatoia » solo per tutelare alcune municipalizzate. Denuncia il fatto che si esamini solo una piccola parte del provvedimento e che si adotti un atteggiamento « svillaneggiante » nei confronti dell'opposizione, per cui sarebbe meglio chiudere il dibattito e conferire il mandato al relatore. Nega infatti che ci sia alcuna volontà di costruire il testo in commissione dal momento che si usa uno schema vagamente concordato per introdurre disposizioni assolutamente peggiorative, per cui non c'è più alcuno spazio di confronto.

Gian Luca GALLETTI (UdC), associandosi alle considerazioni dei colleghi Lanzillotta e Tabacci, sottolinea l'importanza del tema in discussione che attiene al monopolio dei servizi pubblici locali che rende intollerabile il pagamento delle relative bollette alle famiglie. Nel dichiararsi stupito per il fatto che lo si voglia risolvere in tanta fretta, si domanda quali concreti meccanismi attuerebbero il principio della libera concorrenza cui pure fa riferimento esplicito il testo del Governo al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 23.011. Ricorda che il monopolio è determinato da un lato dalla gestione *in house* e dalle società miste, dall'altro dal conflitto di interessi tra enti locali gestori e regolatori, per osservare che nessuno dei due fattori viene colpito. Anzi, la gestione *in house* risulta rafforzata dal subemendamento Fugatti 0.23.011.64; a tale proposito, invita a sopprimere il risibile invio per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per rispetto alla dignità del Parlamento. Almeno, il testo governativo ne prevedeva una possibilità di intervento entro sessanta giorni. Ribadendo la sua contrarietà alle società miste, invita almeno a fissare una quota minima per il socio privato. Quanto alle gare, cita il caso del settore dei trasporti in cui, per il 95 per cento, sono vinte da società partecipate dagli enti locali. Denuncia l'assenza di riferimenti alla tutela del consumatore e la

perpetuazione aggravata dell'attuale monopolio. Conclude chiedendo di soprassedere per fare in seguito una legge più idonea.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, nel riferirsi alla proposta emendativa dei deputati Lanzillotta e Tabacchi, che si scusa di non avere esaminato prima, rileva che la gestione in house non vi è esclusa. Al riguardo, si dichiara disponibile a ribadire il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché non vi sia alcuna remora a tale proposito. Fa presente alla collega Lanzillotta che l'incostituzionalità da lei richiamata sembrerebbe configurarsi anche nella sua proposta emendativa.

Linda LANZILLOTTA (PD) precisa di avere denunciato un'incostituzionalità non di contenuto ma di fonte, attinente all'impossibilità di procedere per via regolamentare.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, riservandosi di approfondire tale aspetto, passa alla questione delle società quotate in borsa per osservare che anche alcune proposte emendative dell'opposizione vanno nel senso del subemendamento Fugatti 0.23.011.64. Riconosce che l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 23.012 è più specifico nelle modalità di gara, ma ritiene che la massima garanzia per i cittadini sia rappresentata dai loro sindaci che sapranno affrontare

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ammette che si stia affrontando una riforma di estrema importanza in tempi serrati, ma ricorda che il dibattito anche passato è stato molto lungo e articolato per cui è venuto il momento di prendere una decisione, fermo restando che si potrà effettuare qualche aggiustamento nell'esame in Assemblea ovvero presso l'altro ramo del Parlamento. Ribadisce l'obiettivo del Governo di andare verso la liberalizzazione dei servizi pubblici locali a vantaggio degli utenti. Esclude che si vogliano favorire posizioni precostituite in materia di *in*

house e comunque ricorda l'esistenza della disciplina europea a tutela della concorrenza. Nega che non vi siano termini di scadenza per la messa a gara, dal momento che sono validi quelli fissati nella normativa di settore, e cioè il 2009 per il gas e il 2010 per l'acqua. Quanto alle società quotate in borsa, fa presente che non si varia la legislazione in vigore e che anche da parte dell'opposizione sono venute proposte in tal senso. Sottolinea il rilievo delle norme relative all'assunzione del personale ed all'acquisto di beni e servizi che consentiranno riduzioni dei costi e quindi delle tariffe. Riconosce che vi possa essere insoddisfazione e che ci sia ancora un margine di miglioramento, ma insiste sulla necessità di prendere una decisione anche per non rinviare indefinitamente la partenza delle gare.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ribadisce l'esistenza delle scadenze per il gas e l'acqua e ricorda che è già scaduto il termine per i rifiuti. Rinnova la sua disponibilità a migliorare il testo in esame.

Linda LANZILLOTTA (PD), richiamando la diversità tra servizi a rilevanza industriale e a rilevanza economica, osserva che i termini di scadenza non risultano fissati in molti settori, a fronte della pluralità odierna dei servizi pubblici locali.

Gian Luca GALLETTI (UdC) contesta al sottosegretario Vegas che il testo in esame possa ricondursi al dibattito svoltosi nel passato rispetto al quale non ci sarebbe che da vergognarsi. Nega che si possa in alcun modo parlare di liberalizzazione se non si pone mano agli ostacoli da lui indicati nel suo precedente intervento, ma in realtà denunciati da tempo dal Governatore della Banca d'Italia e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Chiede espressamente al rappresentante del Governo che gli siano indicate le disposizioni che conterrebbero effetti di liberalizzazione, a fronte del fatto che l'*in house* viene confermata e che per le società miste ci si limita alle modifiche imposte dalla disciplina europea.

Marco CAUSI (PD) formula l'ultimo appello a ritirare l'articolo aggiuntivo 23.011, contestando il modo approssimativo di procedere del Governo e paventando rischi di incertezza gestionale per servizi primari per cittadini ed imprese e di contenzioso giudiziario, anche alla luce dell'incostituzionalità richiamata dalla collega Lanzillotta. Manifesta sconcerto per la disattenzione del relatore circa la proposta emendativa dei colleghi Lanzillotta e Tabacci, già pubblicata l'8 luglio. Invita lo stesso relatore ad approfondirla maggiormente, soprattutto per i profili delle modalità di svolgimento delle gare. Ribadisce l'esigenza di rompere il circolo vizioso degli enti locali che sono al tempo stesso proprietari a appaltatori, a cui la menzionata proposta avrebbe offerto una soluzione innovativa ed originale. Quanto al suo subemendamento, citato dal relatore, che favorirebbe le società quotate in borsa, precisa che si limitava ad equipararle a quelle miste limitatamente alla previsione di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo del Governo 23.011.

Maino MARCHI (PD) rileva preliminarmente che la materia dei servizi pubblici locali riveste importanza prioritaria sia per le forze di maggioranza che per quelle di opposizione e richiama in proposito il disegno di legge presentato nella XV legislatura dal Governo Prodi. Osserva quindi che vi sono le condizioni politiche nell'attuale Parlamento per affrontare la questione in modo costruttivo. A maggior ragione la scelta di inserire in maniera frettolosa la riforma dei servizi pubblici locali nel decreto-legge risulta sbagliata. Ricorda peraltro che il disegno di legge C. 1441 in cui è inserita la riforma dei servizi pubblici locali verrà comunque esaminata dall'Assemblea, secondo l'attuale programma dei lavori alla fine del mese di luglio. Invita quindi il Governo e la maggioranza a ritirare la proposta emendativa e a compiere un approfondimento in merito che comunque non sarebbe *sine die*.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva di aver colto un certo imbarazzo nelle dichiara-

zioni del sottosegretario Vegas che sostanzialmente ha affermato che una qualche decisione in materia doveva essere presa e quindi si è provveduto frettolosamente alla predisposizione delle disposizioni in esame. In proposito chiede agli esponenti della maggioranza se questa sia la rivoluzione liberale promessa agli elettori e ritiene che si stia rischiando di perdere un'occasione per introdurre nel settore maggiore concorrenza e una diminuzione dei costi del servizio per i cittadini. Osserva che in questo caso come in quello dell'autotrasporto si sta agendo in una logica di registro. Invita pertanto al ritiro della proposta emendativa.

Lino DUILIO (PD), nel ribadire che le modalità con cui si sta svolgendo l'esame del provvedimento rappresentano un insulto al Parlamento, segnala che ben difficilmente l'articolo aggiuntivo 23.011 possiede quei requisiti di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere alla decretazione d'urgenza. Si associa quindi all'appello rivolto dai colleghi al ritiro della proposta emendativa.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) rileva che la decisione di procedere con la decretazione di urgenza deriva dal fallimento dei precedenti tentativi di approvare la riforma dei servizi pubblici locali. Richiama in proposito, ricordando anche la propria esperienza di amministratore regionale, le difficoltà incontrate nell'attuazione di precedenti provvedimenti di liberalizzazione come quello relativo al settore del trasporto pubblico locale approvato nella XIII legislatura. In proposito osserva che il principale aspetto problematico è rappresentato dalla definizione di modalità di distinzione tra la gestione del servizio e la proprietà delle reti. Rileva che in questa ottica la proposta emendativa del Governo contiene aspetti positivi per quel che concerne l'assoggettamento dei gestori dei servizi pubblici locali alle regole del patto di stabilità interno, la separazione tra la gestione delle reti e la gestione del servizio e l'obbligo di reciprocità per le imprese estere.

Bruno TABACCI (UdC) ritiene grave che si giustifichi la decisione di procedere con decreto-legge con la circostanza dell'esito infruttuoso delle discussioni svolte negli anni passati e denuncia come affermazioni come questa dimostrino chiaramente che la maggioranza, a dispetto della dichiarata disponibilità a definire un percorso costruttivo, ha scelto modalità di esame assolutamente non rispettose del Parlamento.

Antonio MISIANI (PD) nel ricordare l'importanza del tema della riforma dei servizi pubblici locali segnala che margini per un miglioramento dei servizi esistono con una riforma meditata e condivisa e non con la presente proposta emendativa che profila un compromesso al ribasso.

Lino DUILIO (PD) chiede l'attivazione del circuito chiuso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dal momento che non vi sono obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che non manca la possibilità per intervenire con uno strumento di legislazione ordinaria in modo rapido sul tema. Invita quindi a soprassedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo e del subemendamento Fugatti 0.23.011.64.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la rilevanza della questione impedisce di definirla nel modo prospettato nella seduta odierna. Occorre a suo avviso attivare canali idonei ad assicurare un maggiore confronto nella fase di predisposizione delle proposte normative. Si associa all'invito a evitare una forzatura ed una inevitabile lacerazione tra maggioranza e opposizione, anche in considerazione dello stato dei rapporti che si è determinato.

Marino ZORZATO (PdL), segnala che da due giorni si è evidenziata, anche da parte dell'opposizione, la priorità di esaminare la questione. Si impegna pertanto a definire una riformulazione del sube-

mendamento Fugatti 0.23.011.64, nella quale si prevede un parere dell'Autorità antitrust, tale atto, peraltro, per la sua stessa natura non può avere effetti inibitori. Nella riformulazione si può altresì eliminare la previsione che rinvia ad un regolamento la disciplina dell'attività *in house*.

Linda LANZILLOTTA (PD), segnala che l'articolo aggiuntivo 23.012, di cui è primo firmatario, differisce dalla proposta definita nella precedente legislatura, che era l'esito di un compromesso politico con alcune forze interne alla maggioranza di allora. Ricorda altresì che tale compromesso era stato vivacemente criticato dai gruppi che allora erano all'opposizione e attualmente costituiscono la maggioranza, perché ritenevano che fosse poco incisivo sotto il profilo delle liberalizzazioni. Evidenza che nella propria proposta si prevede l'attribuzione all'Autorità antitrust del potere di impedire l'affidamento *in house*. Osserva infine che non si può semplicemente trasferire la disciplina dell'*in house* dal regolamento alla parte direttamente normativa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene assai apprezzabile la riformulazione del relatore, non escludendo in altre sedi la possibilità di introdurre miglioramenti.

Linda LANZILLOTTA (PD), ribadisce l'esigenza di apporre un termine per il divieto di acquisire la gestione di servizi in ambiti territoriali diversi per i soggetti che gestiscono attraverso affidamento diretto.

La seduta, sospesa alle 0.35, è ripresa alle 0.45.

Marino ZORZATO (PdL), propone una riformulazione del subemendamento Fugatti 0.23.011.64 (*vedi allegato 3*), nella quale tra l'altro si specifica che entro la data del 31 dicembre 2010 per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Maurizio FUGATTI (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Gioacchino ALFANO (PdL), aggiunge la propria firma al subemendamento Fugatti 0.23.011.64 nel testo riformulato.

Maurizio BERNARDO (PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento Fugatti 0.23.011.64 nel testo riformulato.

Linda LANZILLOTTA (PD) evidenzia che si dovrebbe procedere a porre in votazione per primo l'articolo aggiuntivo 23.012, di cui è primo firmatario, che è stato presentato in anticipo rispetto a quello del Governo e che era riferito ad un articolo precedente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur rilevando che si era deciso di votare l'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo e i subemendamenti ad esso riferiti, dispone di procedere all'esame e alla votazione dell'articolo aggiuntivo Lanzillotta 23.012.

Linda LANZILLOTTA (PD), illustrando il proprio articolo aggiuntivo 23.012, sottolinea che si tratta di una proposta che, con misure innovative, avrebbe permesso la modernizzazione del settore, stimolando la redditività delle società di gestione dei servizi pubblici locali, che si sarebbero trovate ad operare in condizioni di concorrenza. Ancora più importante è il fatto che al centro della riforma prospettata nel proprio articolo aggiuntivo si collocano gli utenti del servizio, che avrebbero beneficiato dell'apertura alla concorrenza in termini di riduzione delle tariffe e che avrebbero potuto tra l'altro chiedere la giustiziabilità delle clausole contenute nelle carte dei servizi. Al contrario, il Governo propone un intervento normativo che rafforza la chiusura del settore rispetto alle dinamiche competitive, mantiene alti i costi e di fatto impedisce un riassetto in senso federale della fiscalità locale.

Gian Luca GALLETTI (UdC) nel ribadire che a suo giudizio l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo

rappresenterà un grave danno per il Paese invita comunque il relatore e il Governo a recepire almeno la giusta indicazione contenuta nel comma 15-*bis* dell'articolo aggiuntivo Lanzillotta 23.011, in base alla quale i proventi derivanti dalla dismissione totale o di quote maggioritarie di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici, se reinvestiti nel potenziamento di infrastrutture di rete potranno essere non considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che le disposizioni in materia di patto di stabilità interno approvate dalle Commissioni nella seduta di martedì già prevede l'esclusione richiesta dal deputato Galletti.

Gian Luca GALLETTI (UdC) osserva che l'esclusione è prevista solo per l'anno 2009 mentre risulta opportuno, anche al fine di incentivare la dismissione, prevederla a regime.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che l'applicazione delle disposizioni in via sperimentale per il solo anno 2009 consentirà la valutazione degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica al fine di una migliore valutazione delle conseguenze che potrebbe avere una sua eventuale previsione a regime.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 23.012, rilevando che lo stesso prospetta una soluzione alternativa rispetto a quella di impronta dirigista e statalista dell'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 23.012 sottolineando che si tratta di un passaggio cruciale ai fini della valutazione dell'intero provvedimento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 23.012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita quindi le Commissioni a procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Antonio BORGHESI (IdV), illustrando il subemendamento 0.23.011.33, di cui è primo firmatario, sottolinea l'esigenza di un regime speciale per i servizi idrici integrati, per i quali si prevede comunque una tempestiva e completa informazione da parte del Governo al Parlamento.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, evidenzia che il subemendamento Borghesi 0.23.011.33 è del tutto contrario ai principi di liberalizzazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Borghesi 0.23.011.33.

Bruno TABACCI (UdC), intervenendo sul subemendamento Fugatti 0.23.011.64, nel testo riformulato, rileva che si va in una direzione opposta rispetto alle ragioni della concorrenza e agli interessi degli utenti. Sottolinea la scarsa redditività delle società di gestione dei servizi, che tuttavia assicurano posti di potere e permettono assunzioni effettuate secondo una logica clientelare. Esprime pertanto il proprio voto contrario sul subemendamento in esame, rilevando che la scelta di intervenire in questo senso pregiudica ogni spazio di collaborazione tra maggioranza e opposizione.

Linda LANZILLOTTA (PD), esprime il proprio voto contrario sul subemendamento Fugatti 0.23.011.64. Rileva che si vanifica la possibilità di una riforma in uno dei settori più rilevanti per la crescita dell'economia del Paese. Sottolinea che si consolida il sistema degli affidamenti diretti e che si predilige l'interesse dei proprietari delle società su quello dei cittadini. Evidenzia altresì che si ignorano tutti i risultati del dibattito che si è svolto in questi anni. Ritiene che la scelta adottata renderà impossibile il federalismo fiscale perché risulteranno non attuabili mecca-

nismi perequativi in assenza di una standardizzazione dei costi. Ritiene che in questo modo si elimina anche la possibilità di uno sviluppo della sussidiarietà orizzontale. Viene invece difesa e rafforzata l'inefficienza di società pubbliche monopolistiche.

Le Commissioni approvano il subemendamento Fugatti 0.23.011.64, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*)

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul subemendamento Cambursano 0.23.011.34, precisa che, secondo tale proposta emendativa, la preferenza per le imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali viene in rilievo soltanto a parità di punteggio.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cambursano 0.23.011.34.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il subemendamento Messina 0.23.011.35, che prevede il vincolo all'uso pubblico degli impianti e delle reti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che il subemendamento Fugatti 0.23.011.64, nel testo approvato dalle Commissioni accoglie tale principio, laddove prevede che le reti e gli impianti siano di proprietà pubblica.

Le Commissioni respingono il subemendamento Messina 0.23.011.35.

Antonio BORGHESI (IdV), illustra il subemendamento Cambursano 0.23.011.28, in materia di durata degli ammortamenti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cambursano 0.23.011.28.

Amedeo LABOCCETTA (PdL) ritira i propri subemendamenti 0.23.011.53 e 0.23.011.52

Gioacchino ALFANO (PdL), dopo avervi apposto la propria firma, ritira i sube-

mendamenti Saglia 0.23.011.6, 0.23.011.7 e 0.23.011.9.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo devono ritenersi preclusi.

Lino DUILIO (PD) dichiara il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo, giudicandolo un'operazione pasticciata e lamentando l'insufficienza del tempo riservato ad un argomento di tale importanza. Ritiene che si configuri un arretramento rispetto alla disciplina vigente, in senso illiberale, per giunta per decreto-legge, senza che vi ricorrano i presupposti né formali né sostanziali. Denuncia il mancato coinvolgimento del Parlamento in una forzatura che danneggerà sia i cittadini che le imprese.

Marco CAUSI (PD), nel dichiarare il suo voto contrario, contesta la propaganda del Governo, ed in particolare del Ministro dell'economia e delle finanze, che proclama ai giornali di aver risolto i problemi del paese. Critica il modo frettoloso della modifica legislativa in esame, nella certezza che dovrà essere rivista anche per la richiesta di concertazione che verrà dai Comuni e dalle Regioni. Denuncia la dimenticanza di due importanti aspetti che erano invece contemplati nella proposta emendativa dei colleghi Lanzillotta e Tabacchi sia per la definizione dei bacini ottimali delle gare sia per la garanzia della terzietà del soggetto banditore. Manifesta poi forti perplessità sull'effetto industriale conseguente, dubitando che possano derivarne quelle economie di scala che sono invece necessarie per abbattere i costi tariffari. Conclude dicendosi certo che il Paese si accorgerà presto delle operazioni meramente propagandistiche del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV), nel richiamarsi al suo precedente intervento, conferma il voto contrario del suo gruppo per un provvedimento anti-liberale che salva le società miste, reintroduce la gestione *in house* e quindi peggiora la situazione con

effetti negativi per i consumatori e le piccole e medie imprese. Contesta altresì la delega regolamentare che viene prevista, mentre resta irrisolto il conflitto di interessi tra enti locali ed enti gestori rinunciando a creare una condizione di competizione. Conclude giudicando il provvedimento negativo per l'economia italiana.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che si sia persa un'occasione non solo nel merito, ma anche nei rapporti politici e nel messaggio al Paese che attende invece modernizzazione e liberalizzazione. Dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo.

Alberto FLUVI (PD) ricorda che si è concordato di procedere all'esame delle questioni relative ai servizi pubblici locali e al Fondo per le aree sottoutilizzate. Ritenendo che non vi siano le condizioni per affrontare quest'ultimo tema, propone di aggiornare i lavori a domani.

Pier Paolo BARETTA (PD) propone di discutere gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Baretta, invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 8 (*vedi allegato 4*)

Marino ZORZATO (PDL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole, oltre che sul proprio emendamento 8.11, sull'emendamento Viola 8.6.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che si tratti di un problema di grande rilevanza che si trascina da decenni. Osserva che le attività di ricerca degli idrocarburi comportano rischi di danni irreversibili, che hanno indotto a vietare tale attività. Da

tempo tuttavia l'ENI ne sollecita una ripresa. Tali sollecitazioni suscitano una grave preoccupazione nella popolazione residente, condivisa dagli enti territoriali e della regione. Rileva altresì che l'ENI vuole continuare le perforazioni vicino alla costa, che determinano fenomeni di subsidenza ancora più gravi. Osserva che nella proposta del Governo mancano condizioni di garanzia adeguate per le popolazioni residenti. Ricorda che misure simili, presentate nella scorsa legislatura, furono bloccate per iniziativa dei parlamentari veneti, tra cui in particolare il relatore Zorzato. Evidenzia la gravità della situazione generale del mare Adriatico, rispetto alla quale fenomeni di subsidenza determinerebbero un ulteriore, gravissimo, peggioramento. Segnala inoltre che l'area in questione è soggetta a numerose penalizzazioni, anche sotto il profilo degli impianti di produzione energetica. Occorre almeno prevedere una compensazione definita in termini precisi, non in via di principio. In conclusione, ribadisce che il testo dell'articolo 8 costituisce un intervento sbagliato, anche perché gli studi in merito agli effetti delle perforazioni non possono essere affidati ai soggetti che effettuano le perforazioni stesse. Rileva che si tratta in definitiva di un atto di ostilità nei confronti del Veneto, che ha già subito molti torti. Chiede pertanto la votazione del proprio emendamento 8.3, espressivo dell'intero articolo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva l'opportunità di accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 8 al fine di approfondire le problematiche inerenti allo stesso.

Pier Paolo BARETTA (PD) insiste per la votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, rilevando di non avere difficoltà ad accedere alla richiesta del rappresentante del Governo di un accantonamento, richiede comunque che nella giornata di domani si proceda alla vota-

zione delle proposte emendative riferite all'articolo 8, in quanto ritiene che il proprio emendamento 8.11 tuteli adeguatamente gli interessi delle popolazioni coinvolte.

Pier Paolo BARETTA (PD) precisa che i gruppi di opposizione non hanno richiesto l'accantonamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Borghesi 8.3, Callegari 8.2 e Viola 8.7.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto che i colleghi della Lega hanno votato contro la soppressione dell'articolo 8 che era stato richiesto anche da un emendamento presentato da deputati della Lega medesima.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), pur osservando che l'emendamento 8.11 del relatore è ispirato da ragionevolezza, chiede al rappresentante del Governo di valutare se all'emendamento 8.11 derivino nuovi o maggiori oneri e di indicare come tali oneri saranno coperti. Osserva altresì che l'approvazione di tale emendamento implica che si stabilisca il principio del risarcimento al territorio che subisce un danno ambientale. Ritiene quindi che la previsione di misure compensative dovrebbe essere estesa anche per altre realtà territoriali, in particolare per le regioni meridionali e, in modo specifico, per la Sicilia e dichiara di volersi attivare in questo senso.

Pietro FRANZOSO (PdL) si associa alle considerazioni del collega Marinello.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'emendamento 8.11 del relatore sia scritto in termini inappropriati.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS propone di riformulare l'emendamento 8.11 del relatore, nel senso di sopprimere la lettera b).

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che in questo modo la tutela degli interessi delle popolazioni coinvolte venga ulteriormente indebolita.

Marino ZORZATO (PdL) riformula il proprio emendamento nei termini proposti dal sottosegretario Vegas, in quanto ritiene che l'intervento della regione Veneto sia sufficiente a salvaguardare le popolazioni del territorio.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.11 del relatore, nel testo riformulato, in quanto la previsione dell'intesa con la regione Veneto comunque risulta migliorativa, dal punto di vista delle popolazioni interessate, rispetto al testo dell'articolo 8 approvato dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.11 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 4*).

Approvano quindi l'emendamento Viola 8.6.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esaminare l'emendamento Gioacchino Alfano 63.84, che prevede il ripristino del contributo al comitato italiano paralimpico e l'emendamento Gioacchino Alfano 32.5, che disciplina la decorrenza della valuta per il calcolo degli interessi sull'accreditamento di assegni bancari e assegni circolari.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole su ambedue gli emendamenti.

Lino DUILIO (PD), nel chiedere chiarimenti sull'emendamento Gioacchino Alfano 32.5, evidenzia l'opportunità di ri-

prendere diverse questioni, particolarmente meritorie dal punto di vista dei cittadini, segnalando che anche i gruppi di opposizione hanno presentato proposte emendative su materia analoga a quella su cui interviene l'emendamento Gioacchino Alfano 32.5

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Presidenza ha sollecitato la segnalazione da parte dei gruppi di un numero ristretto di emendamenti ritenuti particolarmente significativi, ma le segnalazioni sono pervenute soltanto dai gruppi di maggioranza.

Lino DUILIO (PD) segnala un proprio emendamento che interviene sul medesimo ambito dell'emendamento Gioacchino Alfano 32.5, peraltro con effetti ben più rilevanti.

Marco CAUSI (PD) segnala il proprio emendamento 26.33, che impedisce la soppressione di enti che operano per la conservazione della memoria storica del Paese, con particolare riferimento alla resistenza e alle deportazioni.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala alla Presidenza l'esigenza di approfondire gli emendamenti segnalati dalle opposizioni, nonché gli emendamenti Gioacchino Alfano 32.5 e 63.84.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione della richiesta del rappresentante del Governo, dopo aver ribadito l'invito ai gruppi di far pervenire in tempi rapidi l'indicazione degli emendamenti che intendono segnalare, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per le ore 10.30 di lunedì 14 luglio 2008.

La seduta termina alle 2.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 32 di venerdì 11

luglio 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) a pagina 12, seconda colonna, le righe dalla ventiduesima alla trentaquattresima sono soppresse.

2) a pagina 33, prima colonna, dopo la quinta riga sono inserite le seguenti parole: « **(Approvato)** ».

3) a pagina 37, prima colonna, alla trentaquattresima riga le parole « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » alla trentacinquesima riga le parole « 6,9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16,9 per cento », alla trentottesima riga, le parole « 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »

4) a pagina 37, seconda colonna, nona riga, le parole « 0.77.08.23 » sono sostituite dalle parole « 0.77.08.27 »

5) a pagina 37, seconda colonna, tredicesima riga le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 7 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 17 per cento »

6) a pagina 37, seconda colonna, sedicesima riga, le parole: « 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »

7) a pagina 38, prima colonna, ventisettesima riga, la parola: « forali » è sostituita dalla seguente: « finali » e la parola « calcolate » è soppressa.

8) a pagina 52, prima colonna, dodicesima riga, le parole « In attuazione » sono soppresse

9) a pagina 65, seconda colonna, seconda riga, dopo le parole: « il seguente » è aggiunta la seguente: « periodo »

10) a pagina 67, prima colonna, ventiduesima riga, dopo la parola: « l'abitabilità » sono aggiunte le seguenti: « ,in particolare, »

11) a pagina 80, seconda colonna, ventiseiesima riga, le parole: « a 23 » sono sostituite dalle seguenti: « a 28 »

12) a pagina 100, seconda colonna, le righe dalla trentesima alla trentasettesima sono sostituite dalle seguenti: *Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. »*

13) a pagina 111, prima colonna, trentottesima riga, sostituire le parole: « dei 21 per cento » con le seguenti: « del 2 per cento ».

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTO GAROFALO 26.47

ART. 26.

All'articolo 26, comma 1, dopo le parole: federazioni sportive, aggiungere le seguenti: delle autorità portuali.

26. 47. Garofalo, Germanà, Misuraca, Pagano, Vincenzo Fontana, Marinello, Tassone.

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 59, 76 E 78

ART. 59.

Sopprimerlo.

59. 1. Misiti.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: In ogni caso la quota percentuale di capitale dello Stato non può risultare inferiore a quella detenuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

59. 2. I Relatori.

(Approvato)

ART. 76.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento ».

76. 8. Rubinato.

Sopprimere il comma 2.

* **76. 1.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 2.

* **76. 11.** Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 2.

* **76. 19.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 2.

* **76. 20.** Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque.

76. 12. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 le deroghe previste dal-

l'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.

76. 12 (Nuova formulazione). Delfino, Galletti, Ciccanti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **76. 25.** Il Governo.

Sopprimere il comma 3.

* **76. 23.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Sopprimere il comma 4.

76. 7. Vannucci, Marchi, Misiani.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione, fatti salvi i conferimenti di servizi a società di capitale interamente pubbliche, i cui contratti non comportano incrementi di spesa a carico degli stessi enti, allo scopo di procedere alla razionalizzare dei servizi conferiti direttamente. Corrispondentemente viene rideterminata la dotazione organica tenuto conto della diminuzione dei posti esistenti alla data del 31 dicembre 2007.

76. 14. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2009.

76. 6. Vannucci, Marchi, Misiani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

I divieti di cui al presente comma non si applicano agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari o inferiore al 30 per cento, nonché agli enti che adottano un piano, di durata non superiore a tre anni, di recupero degli scostamenti rilevati rispetto al patto di stabilità dell'anno precedente, a condizione che gli obiettivi del piano vengano rispettati.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento ».

76. 5. Brandolini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.

* **76. 2.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.

* **76. 9.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.

- * **76. 18.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.

- * **76. 21.** Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le misure adottate dagli enti locali agli effetti dell'articolo 1 comma 692 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 entro la data del 4 maggio 2008, in termini di automatismo fiscale, per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2007, risultano sufficienti per il riassorbimento degli scostamenti rilevati alla data del 31 dicembre 2007, senza ulteriori aggravii a carico degli enti locali per l'anno 2008.

- 76. 15.** Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, dopo parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, *aggiungere le seguenti:* e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

- * **76. 3.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, *aggiungere le seguenti:* e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

- * **76. 10.** Galletti, Ciccantì.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, *aggiungere le seguenti:* e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

- * **76. 17.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, *aggiungere le seguenti:* e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

- * **76. 22.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nel

triennio 2008/2010 la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, calcolate con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

76. 16. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.

76. 13. Contento.

ART. 78.

Sopprimerlo.

78. 4. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole da: senza oneri aggiuntivi *fino a:* indebitamento pregresso *con le seguenti:* predispone entro il 30 settembre 2008 un piano per i servizi e gli investimenti necessari alla città capitale, da sottoporre al Governo che lo approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. Le previsioni di spesa contenute in tale piano saranno per almeno il 50 per cento destinate al finanziamento delle infrastrutture prioritarie per la Capitale, con particolare attenzione alla realizzazione delle linee della metropolitana e agli interventi per il

superamento dell'emergenza traffico e mobilità.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: di rientro.

78. 7. Causi, Gasbarra, Argentin, Bachellet, Carella, Coscia, Gentiloni, Giachetti, Madia, Meta, Morassut, Pompili, Recchia, Ruggia, Tidei, Tocci.

Al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

« Il piano di rientro deve altresì contenere un progetto di dismissione triennale di immobili comunali, ovvero la vendita di quote azionarie di società partecipate quotate nei mercati regolamentati, al fine di garantire la completa restituzione dell'anticipazione di cui al comma 8.

78. 1. Bragantini, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Sopprimere il comma 8.

78. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 8, dopo le parole: una anticipazione *aggiungere le seguenti:* una tantum.

78. 3. Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

Al comma 8, sostituire le parole da: sui primi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sui trasferimenti statali del triennio 2009-2011.

78. 6. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'anticipazione un tantum si provvede a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che per l'anno

2008 è appositamente integrato dell'importo di 500 milioni di euro ».

Conseguentemente, apportare le conseguenti modifiche al comma 10 dell'articolo 63.

78. 2. Bitonci, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI LANZILLOTTA 23.012 E 23.011 DEL
GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali).

1. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la prestazione di servizi a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene, con conferimento della gestione del servizio, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

2. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni economiche e di prestazione del servizio, allo sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, al loro rinnovo e manutenzione, nonché ai contenuti di innovazione tecnologica e gestionale e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione.

3. In esito alla definizione degli elementi indicati al comma 1, gli enti locali

indicono una procedura aperta per la selezione del soggetto gestore, sulla base di bandi di gara e di schemi di contratto-tipo per diverse tipologie di servizio predisposti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata dall'ente locale affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia, di cui un terzo scelti tra i funzionari o dirigenti dell'ente locale medesimo e due terzi individuati mediante un sorteggio elettronico tra gli iscritti ad un apposito albo istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con regolamento adottato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono stabiliti i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli iscritti, le relative situazioni di incompatibilità, nonché le modalità per le operazioni di sorteggio telematico.

5. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, a parità di punteggio, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente.

6. Nei casi in cui l'ente affidante è titolare di una partecipazione, diretta o indiretta, in uno dei soggetti che concorrono alla gara, deve essere acquisito il

parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che lo esprime nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sulle garanzie di trasparenza e imparzialità che devono essere assicurate dalla commissione giudicatrice.

7. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, alle società che gestiscono servizi pubblici locali si applica l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di affidamento del servizio trasmettono i dati concernenti il contenuto dei bandi e dei contratti di servizio, dei verbali di gara, le offerte presentate, il nominativo e l'offerta dell'affidatario agli Osservatori settoriali delle gare e dei contratti di cui al comma successivo ovvero all'Autorità di settore ove istituita.

10. Per ciascun settore dei servizi pubblici locali è istituito un Osservatorio delle gare e dei contratti di servizio nell'ambito dell'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli Osservatori settoriali, sulla base di protocolli condivisi e coordinandosi tra loro, provvedono alla raccolta dei documenti concernenti gli affidamenti diretti nonché le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi di gara, i capitolati tecnici, i contratti di servizio stipulati alla data di affidamento del servizio e aggiornati successivamente e i verbali di gara. Al fine di acquisire senza indugio i documenti di

gara di cui al precedente comma, gli Osservatori stipulano con l'ANCI e l'UPI, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, convenzioni per la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti.

11. Gli Osservatori provvedono ad elaborare le informazioni contenute nei documenti di gara, comparando i risultati delle analisi, con particolare riguardo ai contenuti economici, quantitativi e qualitativi dei servizi affidati ed alle caratteristiche dei partecipanti alle gare e dei bacini di gara, e dandone pubblicità; provvedono altresì ad elaborare le informazioni relative agli esiti delle attività di monitoraggio; pubblicano semestralmente rapporti analitici sui risultati delle gare e dei monitoraggi effettuati per regione e provincia o area metropolitana o bacino di utenza e per società di gestione nel caso di monitoraggi. Gli Osservatori garantiscono l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni in un'apposita sezione del sito *web*.

12. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento di cui al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house* e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tali casi l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta rela-

zione. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. I divieti di cui al presente comma operano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società *in house* e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno. Alle società *in house* si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

14. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni essenziali destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione. I bandi-tipo di cui al comma 2, stabiliscono le modalità con le quali viene assicurata la disponibilità dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e di quelli che pur non rivestendo un carattere di essenzialità siano indispensabili per l'espletazione dello stesso servizio, tenendo conto del pregresso regime di finanziamento di tali beni. La dotazione dei beni può essere conseguita, oltre che tramite acquisto, anche con forme di noleggio o di locazione finanziaria. In caso di cessione dei beni indispensabili per l'effettuazione del servizio, i bandi-tipo stabiliscono i criteri di indennizzo del gestore uscente.

15. Nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, gli enti locali,

anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitale, di cui detengono una quota non trasferibile superiore al 50 per cento del capitale sociale. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, la gestione delle reti.

15-bis. I proventi derivanti dalla dismissione totale o di quote maggioritarie di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici sulla base delle procedure di cui al comma 1 possono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del Patto di Stabilità Interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.

16. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, la cui durata è disciplinata nella relativa normativa settoriale. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto degli eventuali proventi tariffari, e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Il contratto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione e dei principi di tutela degli utenti, di cui anche all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, contiene previsioni dirette alla regolazione del servizio al pubblico e del rapporto tra Amministrazione e soggetto erogatore del servizio, eventualmente espone in sezioni

distinte. Per quanto attiene al servizio erogato al pubblico, nel contratto sono indicati i seguenti elementi:

a) il programma d'esercizio e la dimensione d'offerta dei servizi;

b) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza, per i servizi a domanda individuale, secondo i criteri di determinazione, revisione e trasparenza di cui ai commi 17, 17-bis e 18;

c) gli standard qualitativi, ambientali e quantitativi delle prestazioni da erogare, inclusi i servizi di accessibilità commerciale, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento;

d) l'indicazione delle modalità e dei tempi per proporre reclamo, nonché per conoscere l'esito dello stesso;

e) le modalità di ristoro dell'utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni generali di contratto;

f) l'obbligo di provvedere periodicamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e avvalendosi di enti indipendenti, alla verifica mediante indagini presso l'utenza, eseguite con la partecipazione delle principali associazioni di consumatori, della qualità e della quantità dei servizi offerti, con previsione di eventuali sanzioni o penali;

g) le modalità di soluzione alternativa delle controversie tra esercenti e utenti;

h) l'obbligo per il soggetto gestore di emanare e di aggiornare periodicamente una «Carta della qualità dei servizi», ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224.

16-bis. Nei settori nei quali è costituita un'Autorità di settore competente nella fissazione di standard qualitativi e ambientali minimi per il territorio nazionale

o per il bacino di utenza di appartenenza, gli standard devono essere almeno pari o superiori ai livelli da questa stabiliti, mentre standard ulteriori dovranno essere formulati in maniera coerente con gli altri standard qualitativi fissati dalle stesse. Per quanto attiene ai rapporti tra amministrazione committente ed esercente, il contratto di servizio contiene le seguenti previsioni:

a) il periodo di validità del contratto;

b) i presupposti per la modificazione del contratto in corso d'esecuzione;

c) gli oneri finanziari a carico delle parti, con la esplicitazione dei criteri di fissazione dell'eventuale corrispettivo di servizio dovuto dall'ente locale, definiti analiticamente per singola voce;

d) le compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi per gli eventuali obblighi di servizio pubblico ai sensi delle relative normative di settore nazionali e comunitarie, le quali tengano conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari;

e) i meccanismi per l'incentivazione dell'efficienza e il miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate dal gestore secondo linee guida emanate dall'Autorità di settore, ove costituita, o dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

f) l'obbligo del gestore di introdurre un sistema di contabilità regolatoria secondo schemi/linee guida settoriali emanate dall'Autorità di regolazione, ove costituita, o dal NARS, che consenta di separare le risultanze delle differenti gestioni, avendo riguardo ai singoli servizi e linee di attività, nonché ai diversi ambiti territoriali, assicurandone la relativa reportistica al committente e in base a quanto indicato nelle stesse linee guida;

g) gli strumenti di rilevazione della qualità erogata attraverso monitoraggi in itinere di carattere continuativo dei risul-

tati conseguiti e delle altre obbligazioni contrattuali, anche sulla base di dati forniti al committente per via informatica;

h) le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali;

i) le misure a garanzia della continuità del servizio;

l) le modalità di risoluzione delle controversie;

m) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'Ente Locale, dell'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o del NARS e degli Osservatori dei contratti di servizio, comma 4, e di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi, sulla base di formulari predisposti dai soggetti destinatari.

16. Ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, il gestore ha l'obbligo di rendere pubblico e di aggiornare periodicamente una carta dei servizi offerti all'utenza. La carta dei servizi deve necessariamente contenere, oltre a quanto già previsto nel contratto di servizio relativamente alle disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza, le informazioni che consentano all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni.

17. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della

legislazione nazionale e comunitaria in materia. I criteri per il calcolo della tariffa sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

17-bis. Le normative di settore stabiliscono la misura in cui le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto delle rispettive normative settoriali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi di norma triennali secondo il meccanismo del *price cap*, in conformità ad uno schema tipo approvato dall'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dal NARS di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri: *i)* tasso di inflazione programmata; *ii)* obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività; *iii)* recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati; *iv)* variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti

del quadro normativo o degli obblighi relativi al servizio universale.

18. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. Nel caso del servizio di igiene urbana, la fattura relativa alla tariffa rifiuti, ove applicata, o il bollettino per il pagamento della Tariffa Rifiuti (TaRi) deve, altresì, indicare, con una formulazione chiara, la quota dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata e le modalità di smaltimento e/o di recupero.

19. Sono abrogati gli articoli 112, 113, 113-bis, 114, 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni della presente legge, in quanto attuative dei principi comunitari in materia di concorrenza e norme di riforma economico-sociale, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

23. 012 (ex 18. 01). Lanzillotta, Tabacci.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.011

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza economica, aggiungere le seguenti: , in applicazione della disciplina comunitaria e;*

b) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« 3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale

di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di:

a) *società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;*

b) *società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall'ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.*

3-bis. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per conoscenza.

3-ter. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. »;

c) *al comma 5, sopprimere le parole: o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite;*

d) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Salvo quanto previsto dal comma 6, lettera f), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3. »;

e) *al comma 6, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centotanta giorni;*

f) al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere divieti a carico dei soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2 nonché dei soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi ed in particolare il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi per altri enti pubblici, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate, né partecipando a gare, escludendo comunque da tali divieti le società di cui al comma 3, lettera b) quotate in borsa;

g) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

h) alla lettera c), sostituire la parola: debbano con la seguente: possano;

i) alla lettera f), dopo la parola: disciplinare, inserire le seguenti: , per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3,;

l) sostituire la lettera n) con la seguente:

n) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo;

m) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

n) aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

0. 23. 011. 64. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, Guido Dussin.

All'emendamento 23.011 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza economica, aggiungere le seguenti: , in applicazione della disciplina comunitaria e;

b) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di:

a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house*;

b) società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall'ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell'affidamento del servizio;

3-bis. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

3-ter. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. ».

c) al comma 5, *sopprimere le parole:* o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite;

d) dopo il comma 5 *inserire i seguenti:*

« 5-bis. Salvo quanto previsto dal comma 6, lettera f), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

5-ter. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società di cui al comma 3, lettera b), quotate in borsa. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. »;

e) al comma 6, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* centoventi giorni *con le seguenti:* centottanta giorni;

2) *sopprimere la lettera a);*

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

4) alla lettera c), *sostituire le parole:* debbano *con le seguenti:* possano;

5) alla lettera f), *dopo la parola:* disciplinare, *inserire le seguenti:* , per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, »;

6) *sostituire la lettera n) con la seguente:* n) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo;

f) al comma 7, *sopprimere l'ultimo periodo;*

g) *aggiungere, infine, il seguente comma:*

« 8. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

0. 23. 011. 64 (Nuova formulazione). Fuggatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, Guido Dussin.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza economica, *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.

0. 23. 011. 33. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 0. 23. 011. 30.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 0. 23. 011. 1.** Saglia.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 0. 23. 011. 11.** Galletti, Occhiuto, Tabacci, Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o che siano quotate in borsa.

*** 0. 23. 011. 55.** Labocchetta.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o che siano quotate in borsa.

*** 0. 23. 011. 39.** Leo, Marsilio.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o che siano quotate in borsa.

*** 0. 23. 011. 44.** Causi, Fontanelli, Misi, Marco Carra.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o che siano quotate in borsa.

*** 0. 23. 011. 17.** Giudice.

Al comma 2, dopo la parola: competitive, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché procedure di emissione di titoli quotati.

**** 0. 23. 011. 2.** Saglia.

Al comma 2, dopo la parola: competitive, aggiungere le seguenti: nonché procedure di emissione di titoli quotati.

**** 0. 23. 011. 20.** Federico Testa, Quartiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, a parità di punteggio, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente.

0. 23. 011. 34. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni essenziali destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.

0. 23. 011. 35. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Sopprimere il comma 3.

0. 23. 011. 31. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo dopo le parole: trasmettere una sostituire la parola: relazione con comunicazione;

b) al secondo periodo dopo la parola: mercato sostituire la congiunzione e con o;

c) al secondo periodo sopprimere le parole da: per il loro parere fino alla fine del periodo.

*** 0. 23. 011. 27.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo dopo le parole: trasmettere una sostituire la parola: relazione con comunicazione;

b) al secondo periodo dopo la parola: mercato sostituire la congiunzione e con o;

c) al secondo periodo sopprimere le parole da: per il loro parere fino alla fine del periodo.

*** 0. 23. 011. 43.** Fontanelli, Causi, Marchi, Misiani, Ria, Marco Carra.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo dopo le parole: trasmettere una sostituire la parola: relazione con comunicazione;

b) al secondo periodo dopo la parola: mercato sostituire la congiunzione e con o;

c) al secondo periodo eliminare la frase da: per il loro parere fino alla fine del periodo.

*** 0. 23. 011. 24.** Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: vincolante.

0. 23. 011. 22. Federico Testa, Quartiani.

Al comma 3, dopo la parola: verifica sopprimere fino a: mercato e dopo le parole: ove costituita aggiungere le seguenti: ed in assenza di questa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

0. 23. 011. 23. Saglia, Federico Testa, Quartiani.

Al comma 3, dopo le parole: Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituire la parola: e, con la seguente: o.

**** 0. 23. 011. 57.** Labocchetta.

Al comma 3, dopo le parole: Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituire la parola: e, con la seguente: o.

**** 0. 23. 011. 50.** Causi, Fontanelli, Misiani.

Al comma 3, dopo le parole: Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituire la parola: e, con la seguente: o.

**** 0. 23. 011. 15.** Giudice.

Al comma 4, sostituire le parole: media calcolata sulla base degli affidamenti indicata dalle discipline di settore, con le seguenti: maggiore delle durate previste dalle singole discipline di settore.

*** 0. 23. 011. 28.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 4, sostituire le parole: media calcolata sulla base degli affidamenti indicata dalle discipline di settore, con le seguenti: maggiore delle durate previste dalle singole discipline di settore.

*** 0. 23. 011. 42.** Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Ria, Marco Carra.

Al comma 4, sostituire le parole: media calcolata sulla base degli affidamenti indicata dalle discipline di settore, con le seguenti: maggiore delle durate previste dalle singole discipline di settore.

*** 0. 23. 011. 25.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi 6 e 7.

0. 23. 011. 32. Messina, Borghesi, Cambrusano, Barbato.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

*** 0. 23. 011. 29.** Messina, Borghesi, Cambrusano, Barbato.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

*** 0. 23. 011. 41.** Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria, Marco Carra.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

*** 0. 23. 011. 3.** Saglia.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

*** 0. 23. 011. 26.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: divieti a carico con le parole: , anche in coerenza con le discipline settoriali, le modalità e, in assenza di sostanziali ed accertati elementi di apertura alle regole di mercato, i limiti di partecipazione alle gare per sopprimere le parole da: ed in particolare fino alla fine del periodo.

**** 0. 23. 011. 58.** Labocchetta.

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: divieti a carico con le parole: , anche in coerenza con le discipline settoriali, le modalità e, in assenza di sostanziali ed accertati elementi di apertura alle regole di mercato, i limiti di partici-

azione alle gare per sopprimere le parole da: ed in particolare fino alla fine del periodo.

**** 0. 23. 011. 36.** Leo, Marsilio.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: non affidati aggiungere le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*** 0. 23. 011. 54.** Labocchetta.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: non affidati aggiungere le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*** 0. 23. 011. 38.** Leo, Marsilio.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: non affidati aggiungere le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*** 0. 23. 011. 47.** Causi, Fontanelli, Misiani, Marco Carra.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: non affidati aggiungere le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*** 0. 23. 011. 16.** Giudice.

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: affidati aggiungere: a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui alla presente legge.

0. 23. 011. 4. Saglia.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: ed in particolare fino a: gare.

0. 23. 011. 12. Giudice.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: ed in particolare fino a: gare,

con le seguenti: e di coloro che usufruiscono di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale.

**** 0. 23. 011. 60.** Labocchetta.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: ed in particolare *fino a:* gare, con le seguenti: e di coloro che usufruiscono di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale.

**** 0. 23. 011. 48.** Causi, Fontanelli, Misanzi, Marco Carra.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: ed in particolare *fino a:* gare con le seguenti: e di coloro che usufruiscono di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale.

**** 0. 23. 011. 13.** Giudice.

Al comma 6, lettera a), quinta linea, dopo la parola: servizi, *aggiungere:* pubblici locali. *Quinta linea, dopo la parola:* servizi *le parole:* o attività per altri enti pubblici o privati *sono soppresse.*

0. 23. 011. 5. Saglia.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.

*** 0. 23. 011. 53.** Labocchetta.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.

*** 0. 23. 011. 40.** Leo, Marsilio.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.

*** 0. 23. 011. 45.** Causi, Fontanelli, Misanzi, Carra.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.

*** 0. 23. 011. 18.** Giudice.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: diretti con le seguenti: in house.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: delle società in house con le seguenti: degli stessi.

**** 0. 23. 011. 61.** Labocchetta.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: diretti con le seguenti: in house.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: delle società in house con le seguenti: degli stessi.

**** 0. 23. 011. 49.** Causi, Fontanelli, Misanzi.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: diretti con le seguenti: in house.

Consequentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: delle società in house *con le seguenti:* degli stessi.

**** 0. 23. 011. 14.** Giudice.

Al comma 6, lettera e), aggiungere dopo le parole: ai diversi servizi pubblici locali, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'affidamento del servizio, *e sopprimere le parole da:* per l'affidamento di tutti i servizi *fino alla fine.*

*** 0. 23. 011. 52.** Labocchetta.

Al comma 6, lettera e), aggiungere dopo le parole: ai diversi servizi pubblici locali, *le seguenti:* ad esclusione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'affidamento del servizio, *e sopprimere le parole da:* per l'affidamento di tutti i servizi *fino alla fine.*

*** 0. 23. 011. 37.** Leo, Marsilio.

Al comma 6, lettera e), dopo le parole: ai diversi servizi pubblici locali, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'affidamento del servizio, *e sopprimere le parole da:* per l'affidamento di tutti i servizi *fino alla fine.*

*** 0. 23. 011. 46.** Causi, Fontanelli, Misanzi, Marco Carra.

Al comma 6, lettera e), terza linea, dopo le parole: energia elettrica e gas *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle normative di derivazione comunitaria.

0. 23. 011. 6. Saglia.

Al comma 6, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) prevedere che nella disciplina degli affidamenti siano previsti: idonei criteri, tempi e forme di ammodernamento degli

investimenti; una durata degli affidamenti differenziata in base: 1) alle specificità degli investimenti medesimi e 2) alla specificità del settore; la corresponsione al gestore uscente del valore industriale residuo della rete, degli impianti e delle altre dotazioni realizzate dal medesimo nella vigenza dell'affidamento.

*** 0. 23. 011. 7.** Saglia.

Al comma 6, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) prevedere che nella disciplina degli affidamenti siano previsti: idonei criteri, tempi e forme di ammortamento degli investimenti; una durata degli affidamenti differenziata in base: 1) alle specificità degli investimenti medesimi e 2) alla specificità del settore; la corresponsione al gestore uscente del valore industriale residuo della rete, degli impianti e delle altre dotazioni realizzate dal medesimo nella vigenza dell'affidamento.

*** 0. 23. 011. 21.** Federico Testa, Quartiani.

Al comma 6, lettera i) sostituire le parole: strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti *con le seguenti:* correlata alla vita degli asset, così come definita dalla normativa di settore.

0. 23. 011. 8. Saglia.

Al comma 6, lettera l) aggiungere in fine, dopo la parola: servizio *le seguenti:* a condizioni di devoluzione coerenti con i principi di cui alla precedente lettera i).

0. 23. 011. 9. Saglia.

Al comma 6, lettera n), dopo la parola: incompatibili *aggiungere le seguenti:* mantenendo l'autonomia e la completezza delle discipline di settore di derivazione comunitaria.

0. 23. 011. 10. Saglia.

Al comma 6, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) prevedere modalità incentivanti per il superamento delle gestioni in economia.

**** 0. 23. 011. 63.** Labocchetta.

Al comma 6, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) prevedere modalità incentivanti per il superamento delle gestioni in economia.

**** 0. 23. 011. 51.** Causi, Fontanelli, Misanzi.

Al comma 6, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) prevedere modalità incentivanti per il superamento delle gestioni in economia.

**** 0. 23. 011. 19.** Giudice.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Servizi pubblici locali di rilevanza economica).

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i

principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Alla gara possono partecipare società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che abbiano scelto il socio privato mediante procedure competitive.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house*. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti della predetta verifica, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per il loro parere, da rendere entro 60 giorni dalla ricezione.

4. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la du-

rata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata alle discipline di settore.

5. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono definire nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

6. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le competenti commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere divieti a carico dei soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché dei soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi ed in particolare, il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare;

b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti dei servizi pub-

blici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società *in house* di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;

c) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti debbano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

d) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

e) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

f) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

g) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

h) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

i) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affi-

damenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

l) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

m) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

n) disporre l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Al regolamento previsto al comma 6 è demandata l'indicazione delle specifiche disposizioni abrogate di cui al citato articolo 113.

ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 8

ART. 8.

Sopprimerlo.

- * **8. 3.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.

- * **8. 2.** Callegari, Forcolin, Munerato, Guido Dussin, Stefani, Bragantini, Dal Lago, Bitonci, Goisis, Montagnoli, Lanzarin, Negro, Dozzo, Luciano Dussin, Gidoni, Fugatti.

Sopprimerlo.

- * **8. 7.** Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

- 8. 1.** Giudice.

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: Consiglio dei Ministri, inserire le seguenti: d'intesa con la Regione Veneto;*

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

1-bis. Al fine di prevenire fenomeni di subsidenza connessi all'estrazione ed alla

coltivazione degli idrocarburi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Veneto sono definite misure compensative da corrispondere alla stessa regione Veneto per i territori e le popolazioni del golfo di Venezia interessati dalla ripresa delle attività di cui al comma 1, in modo tale da assicurare i più elevati livelli di sicurezza conformi alle pratiche più adeguate, ivi compresa l'assenza di effetti pregiudizievoli sul territorio, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, nonché della possibilità di riconoscere benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio interessato, con oneri a carico delle imprese coinvolte nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

8. 11. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, inserire le seguenti: d'intesa con la Regione Veneto.

8. 11 *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste fino alla fine del comma, con le seguenti: rischi di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi predisposti da una Commissione tecnico-

scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente, d'intesa tra lo stesso Ministero, la regione Veneto, la provincia di Venezia. La Commissione è composta da 6 esperti di riconosciuta competenza nel settore, di cui 3 designati dal Ministero dell'ambiente, 2 dalla regione Veneto, e uno designato dalla provincia di Venezia. La medesima Commissione si dovrà esprimere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma, è stanziata la somma di 2 milioni di euro.

All'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009 *con le seguenti:* di 98 milioni di euro per l'anno 2009.

8. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni *con le seguenti:* dall'Agenzia di ricerca per la protezione dell'Ambientale e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

8. 8. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni *con le seguenti:* dall'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

8. 9. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Mar-

tella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

8. 10. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

8. 6. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora sia verificata la non sussistenza di rischi di subsidenza sulle coste, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, una quota pari al dieci per cento degli introiti conseguenti alle attività di cui al precedente comma 1, è assegnata ai comuni costieri della provincia di Rovigo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

8. 4. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)**

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento Garofalo 26.47</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti riferiti agli articoli 59, 76 e 78</i>)	23
ALLEGATO 3 (<i>Articoli aggiuntivi Lanzillotta 23.012 e 23.011 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	28
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti riferiti all'articolo 8</i>)	44
ERRATA CORRIGE	20

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,02



16SMC0000330